

**IL SINDACO**

Vista l'ordinanza n.10 del 23.7.'86 emessa dal Presidente della Giunta Regionale Toscana, con la quale si ravvisa la necessità di sospendere, a scopo cautelare e per tutto il periodo della ricerca, la commercializzazione, la vendita, il consumo e la somministrazione degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nel territorio circostante l'inceneritore di San Donnino, per un raggio di un chilometro determinato in relazione ai prelievi effettuati;

Visto l'art.3 della Legge Regionale n;69 del 17.10.1983;

Visto l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n.833

ORDINA

1 - E' fatto divieto di commercializzare, vendere, consumare e somministrare i prodotti alimentari coltivati nel territorio compreso nel raggio di un chilometro dall'inceneritore di San Donnino ed in particolare:

- ortaggi a radice (carota, bietola rossa da orto, cicoria di radice, rapa, ravanello, navone, rutabaga, rafano, pastinaca, salsefrica, sorzonera, sedano, patata);
- ortaggi a bulbo (cipolla, aglio, scalogno, porro);
- altre colture i cui frutti possono venire a diretto contatto con il suolo.

2 - E' fatto divieto di commercializzare, vendere, consumare e somministrare prodotti alimentari di origine animale (latte, carne, uova) provenienti da allevamenti del territorio compreso nel raggio di 1 Km. dall'inceneritore di San Donnino, o alimentati con prodotti raccolti in tale territorio.

3 - E' vietato il pascolo di animali transumanti nel territorio indicato ai precedenti punti 1) e 2);

4 - E' fatto altresì divieto di cacciare e successivamente commercializzare, vendere, consumare e somministrare la selvaggina stanziale presente nel territorio indicato nei precedenti punti 1) e 2);

5 - L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di segnalare in modo visibile il territorio compreso nel raggio di 1 Km. dall'inceneritore di San Donnino;

6 - Il servizio Igiene Pubblica e del Territorio della USL 10/G dovrà provvedere a prelevare campioni di prodotti alimentari derivanti da coltivazioni e allevamenti della zona interessata alla contaminazione di P.C.D.D. ed avviarli per la successiva analisi al Laboratorio Chimico del Servizio Multizonale di Prevenzione della USL 10/A.

Il Servizio Multizonale di Prevenzione della USL n.2 dovrà portare subito a conoscenza del Sindaco o sottoscritto i risultati analitici, una volta che questi siano noti e controllati.

7 - Il coordinamento della ricerca è affidato al servizio di igiene pubblica e veterinaria del dipartimento Sicurezza Sociale della Regione Toscana;

8 - Gli operatori di vigilanza ed ispezione del servizio Igiene pubblica e del Territorio della USL 10/G sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;

9 - Le disposizioni contenute nel presente atto hanno effetto immediato.

**ELENCO DELLE VIE COMPRESSE NELLA ZONA INTERESSATA DALLE DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI PRESCRITTE
NELL'ORDINANZA SINDACALE N. 134/86, IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE n.10 DEL 23.7.'86**

Via Pistoiese (da via S. Iacopo)

Variante Nord, circosvallazione (da via S. Iacopo)

Via S. Iacopo (in parte)

Via Oberdan

Via dei Nanderi (in parte)

Via Villari

Via dell'Argine Secco

Via Fosso Secco

Via Bozzali

Via delle Viottole

Viottolo dell'isolata

Strada vicinale nuova

Via Trento

Via delle Melina (in parte)

Via Costituzione

Via Erbosa

Via Vicinale Reggi (in parte)

Strada vicinale dell'Isola (in parte)

PER INFORMAZIONI SANITARIE :

Dott. Scarafuggi

presso sede del Consiglio di Circoscrizione di San Donnino - (fino a Giovedì 31 luglio)

presso la U.S.L. 10/C. Via Botticelli (angolo Via R. Sarzio) - tel. 89.00.33 (tutto agosto)